

# Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassoefigli.it](mailto:info@cafassoefigli.it)

Napoli, li 1 giugno 2012

Circolare informativa n° 19/2012

**A tutte le Aziende Assistite  
Loro sedi**

Urgentissimo

## **DETAZZAZIONE 2012: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO**

Sulla G.U. n.125 del 30 maggio u.s. è stato pubblicato il DPCM con il quale viene data attuazione all'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2012** sulle somme derivanti dall'incremento di produttività e di efficienza organizzativa.

Altresì, il decreto fissa i *c.d. requisiti reddituali* e nello specifico ci riferiamo all'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva ed al limite massimo di reddito annuo oltre il quale non si può beneficiare della tassazione.

A riguardo ricordiamo che, ***l'art.33 comma 12 della Legge n.183/2011 "Legge di stabilità" ha prorogato per tutto il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 le misure sperimentali relative all'incremento di produttività del lavoro, previste dall'art.2 comma 1, lett. c) del D.L. n.93/2008, convertito nella Legge n.126/2008:***

Il medesimo comma 12 dell'art.33 dispone ancora che *"L'agevolazione trova applicazione nel rispetto del limite di 835 milioni per l'anno 2012 e 263 milioni per l'anno 2013.*

*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle Finanze viene stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché, il limite massimo di reddito oltre il quale il titolare non può usufruire della predetta agevolazione".*

Pertanto, il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012 stabilisce che per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.

***Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di € 2.500 lordi, con esclusivo riferimento al settore privato, mentre per i titolari di reddito di lavoro dipendente il limite non deve superare nell'anno 2011 i 30.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta del 10% sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'art.2 del D:L. n.93/2008 di cui sopra.***

Benché con soddisfazione finalmente è stata definita la questione, deve rilevarsi una sostanziale riduzione del valore massimo detassabile che da € 6000,00 è passato ad € 2.500,00 annue.

Come di consueto, ritenevamo doveroso rappresentarVi quanto in argomento restando a disposizione per tutte le eventuali considerazioni a riguardo.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso